

# Giornata formativa SINDAR LODI, 24 MARZO 2015 La Direttiva Seveso III

ing. Edoardo Galatola, ing. Caterina Paoella

Bozza di  
recepimento



# LA DIRETTIVA SEVESO III

## DIRETTIVA 2012/18/UE

- Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva cosiddetta "Seveso III" che modifica la Direttiva Seveso II relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- La DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 197/1 del 24.7.2012; modifica e abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio.
- L'entrata in vigore è prevista per il 1 giugno 2015

## DIRETTIVA 2012/18/UE

- La modifica è scaturita dalla necessità di adeguare la Direttiva al Regolamento CLP su Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/CE) e quindi l'Allegato I
- Successivamente la proposta è stata strutturata come una riscrittura ragionata dell'intera Direttiva; introducendo, oltre alla modifica dell'allegato I, anche alcune delle novità del trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell'esperienza maturata dal 1996 al 2010, e le indicazioni concordate in seno al Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC' .

## DIRETTIVA 2012/18/UE

- I principi informatori della modifica sono pertanto stati:
  - Sostanziale mantenimento dell'impianto della Dir. 96/82/CE;
  - Mantenimento dell'approccio (due livelli di applicazione);
  - Chiarimenti ed aggiornamenti in merito ad alcune disposizioni;
  - Miglioramento dell'attuazione ed enforceability;
  - Esclusione di ulteriori oneri amministrativi.

# SEVESO III – PRINCIPALI MODIFICHE

# DIRETTIVA 2012/18/UE

- Le principali modifiche proposte sono :
  - adeguare l'allegato I (campo di applicazione) alle modifiche del sistema comunitario di classificazione delle sostanze;
  - introdurre meccanismi correttivi per adeguare l'allegato I alle "future" classificazioni (sostanze che non presentano caratteristiche tali da dare origine ad un pericolo di incidente rilevante);
  - rafforzare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia, e migliorare il modo in cui le informazioni vengono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise;
  - introdurre norme più rigorose per le ispezioni degli impianti per garantire l'attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza;
  - ulteriori modifiche tecniche per chiarire ed aggiornare talune disposizioni, tra cui alcune razionalizzazioni e la semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi superflui.

# DEFINIZIONI

- "stabilimento" il concetto è invariato; vengono precisati:
  - "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 (parti 1 o 2) dell'allegato I, ma in quantità inferiori alla colonna 3;
  - "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 (parti 1 o 2) dell'allegato I
  - "stabilimento adiacente", uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (effetto domino);
  - "nuovo stabilimento": uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 1° giugno 2015 o un sito che per effetto di modifiche rientra nell'ambito di applicazione della direttiva o passa da soglia inferiore a superiore dopo il 1° giugno 2015
  - "stabilimento preesistente", uno stabilimento che rientrava nell'ambito di applicazione della Seveso II e che dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della Seveso III senza modifiche
  - "altro stabilimento", un sito che cambia classificazione, ma non rientra nella dizione di "nuovo stabilimento"



# DEFINIZIONI

- "gestore", non cambia definizione,
  - salvo l'aggiunta della precisazione "a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso";
- "sostanze pericolose" non cambiano salvo
  - "miscela": soluzione composta di due o più sostanze;
- sono aggiunti i concetti di
  - "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
  - "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; es.: organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente;
  - "ispezione", tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up necessaria, compiute da o per conto dell'A.C. al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva da parte degli stabilimenti.

# ESCLUSIONI

- Per quanto concerne le esclusioni è stata aggiunta la voce
  - stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
- Viene comunque precisato che
  - lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

## Suddivisione in classi

Articol

<sup>0</sup>  
8



Stabilimento di soglia superiore (Seveso III)

6



Stabilimento di soglia inferiore (Seveso III)

5



Esenzione

Esenzione



Esenzione

ing. Edoardo Galatola

edoardo.galatola@sindar.it

ing. Caterina Paolella

caterina.paolella@sindar.it

